



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

ART. 1 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia mediante cottimo fiduciario, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.

2. Fino all'importo della soglia comunitaria al momento vigente, IVA esclusa, per:

a) spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli uffici, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;

b) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;

c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;

d) polizze di assicurazione;

e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;

f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;

g) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza;

h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

i) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;

j) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;

k) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve.

3. Fino ad un importo di Euro 100.000,00 IVA esclusa per:

a) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

b) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;

c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

- d) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- e) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- f) spese di rappresentanza;
- g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
- h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- i) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
- k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- l) strumenti e prodotti sanitari;
- m) noleggio e/o allestimento di stand;
- n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie programmate nel PEG che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.

4. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

5. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad Euro 25.822,84 nel caso di imprenditori singoli e ad Euro 154.937,07 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni.

ART. 2 - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrattare, mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

2. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- il prezzo a base d'asta (se determinato);
- le modalità di pagamento;
- le modalità di aggiudicazione;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di risolvere il contratto, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

3. Per forniture e/o servizi di importo inferiore a Euro 20.000 IVA esclusa, il Responsabile del Servizio può provvedere, con atto motivato e previ appositi sondaggi esplorativi, all'affidamento diretto al soggetto prescelto.

4. Alla conclusione dei contratti si provvede mediante lettera commerciale o scrittura privata, salva la facoltà di procedere in forma pubblica amministrativa qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale.

ART. 3 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000 Euro, o per cottimi.
2. I lavori pubblici eseguibili mediante cottimo fiduciario, ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze comunali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - ❑ manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle in esito a procedure di scelta del contraente aperte, ristrette e negoziate;
 - ❑ manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - ❑ interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - ❑ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- ❑ lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - ❑ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - ❑ lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di 300.000 Euro.
3. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile.
 4. Il contraente è individuato, fino all'entrata in vigore del Regolamento attuativo del Codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e in applicazione dell'art. 253, comma 22 lett. a, del Codice stesso, previa indagine di mercato fra almeno cinque imprese scelte sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
 5. Per lavori di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi.
 6. Alla conclusione dei contratti si provvede mediante lettera commerciale o scrittura privata. Qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale i contratti di cui trattasi vengono stipulati con apposito atto di cottimo.

ART. 4 - BUONI D'ORDINE

1. Per forniture, servizi e lavori di importo non superiore a Euro 1.000 IVA esclusa, il Responsabile del Servizio ha cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi.
2. Alla conclusione dei relativi contratti si provvede a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente.
3. L'impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.
4. E' fatto divieto frazionare artificialmente gli affidamenti in più buoni d'ordine. In ogni caso ciascun Responsabile di Servizio non potrà emettere per ogni singolo fornitore buoni d'ordine il cui importo complessivo superi il valore di € 4.000,00 IVA esclusa per anno solare.